



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

## **REGOLAMENTO PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 112 del 31.8.1994

Modificato con deliberazione del C.C. n. 116 del 25.9.1995

Modificato con deliberazione del C.C. n. 98 del 13.7.1999

Modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 6.3.2000

Modificato con deliberazione del C.C. n° 17 del 26.03.2007



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

## INDICE

"CAPO I°" .....	6
"NORME GENERALI" .....	6
<b>Art. 1</b> .....	<b>6</b>
Oggetto del regolamento.....	6
<b>Art. 2</b> .....	<b>6</b>
Oggetto della tassa.....	6
<b>Art. 3</b> .....	<b>6</b>
Classificazione del Comune .....	6
<b>Art. 4</b> .....	<b>7</b>
Suddivisione del territorio in categorie.....	7
<b>Art. 5</b> .....	<b>7</b>
Soggetti passivi.....	7
<b>Art. 6</b> .....	<b>8</b>
Durata dell'occupazione.....	8
<b>Art. 7</b> .....	<b>8</b>
Criterio di applicazione della tassa .....	8
<b>Art. 8</b> .....	<b>8</b>
Tariffe: criteri .....	8
<b>Art. 9</b> .....	<b>9</b>
Misura dello spazio occupato .....	9
<b>Art. 10</b> .....	<b>9</b>
Modalità per la riscossione della tassa.....	9
<b>Art. 11</b> .....	<b>10</b>
Funzionario responsabile .....	10
"CAPO II°" .....	<b>11</b>
<b>"DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE"</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 12</b> .....	<b>11</b>
Disciplina delle occupazioni.....	11



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

<b>Art. 13</b> .....	<b>11</b>
Domanda per il rilascio della concessione.....	11
<b>Art. 14</b> .....	<b>12</b>
Istruttoria della domanda e concessione .....	12
<b>Art. 15</b> .....	<b>12</b>
Concessione.....	12
<b>Art. 16</b> .....	<b>13</b>
Obblighi del concessionario .....	13
<b>Art. 17</b> .....	<b>14</b>
Rinnovo della concessione .....	14
<b>Art. 18</b> .....	<b>14</b>
Decadenza della concessione.....	14
<b>Art. 19</b> .....	<b>15</b>
Revoca della concessione .....	15
<b>Art. 20</b> .....	<b>16</b>
Deposito cauzionale.....	16
<b>Art. 21</b> .....	<b>16</b>
Occupazioni d'urgenza.....	16
<b>Art. 22</b> .....	<b>16</b>
Rimozione dei materiali.....	16
<b>Art. 23</b> .....	<b>17</b>
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	17
<b>"CAPO III°"</b> .....	<b>18</b>
<b>"DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA"</b> .....	<b>18</b>
<b>Art. 24</b> .....	<b>18</b>
Denuncia e versamento della tassa .....	18
<b>Art. 25</b> .....	<b>19</b>
Maggiorazioni della tassa .....	19
<b>Art. 26</b> .....	<b>19</b>
Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti.....	19



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

<b>Art. 27</b> .....	<b>20</b>
Riduzione taxa occupazioni temporanee .....	20
<b>Art. 28</b> .....	<b>21</b>
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento .....	21
<b>Art. 29</b> .....	<b>23</b>
Passi carrabili.....	23
<b>Art. 30</b> .....	<b>24</b>
Passi carrabili - Affrancazione dalla taxa .....	24
<b>Art. 31</b> .....	<b>24</b>
Autovetture per trasporto pubblico.....	24
<b>Art. 32</b> .....	<b>25</b>
Distributori di carburante.....	25
<b>Art. 33</b> .....	<b>25</b>
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi .....	25
<b>Art. 34</b> .....	<b>25</b>
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo .....	25
<b>Art. 35</b> .....	<b>26</b>
Costruzione gallerie sotterranee.....	26
<b>Art. 36</b> .....	<b>26</b>
Versamento o rimborso di somme di modesto ammontare.....	26
<b>Art. 37</b> .....	<b>26</b>
Accertamenti.....	26
<b>Art. 38</b> .....	<b>27</b>
Esenzione dalla taxa .....	27
<b>Art. 39</b> .....	<b>28</b>
Esclusione dalla taxa .....	28
<b>Art. 40</b> .....	<b>28</b>
Sanzioni e misura degli interessi.....	28
<b>Art. 41</b> .....	<b>29</b>
Rimborsi .....	29
<b>Art. 42</b> .....	<b>29</b>
Ruoli coattivi .....	29



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

<b>Art. 43</b> .....	<b>29</b>
Compensazione.....	29
<b>Art. 44</b> .....	<b>30</b>
Norma transitoria.....	30
<b>Art. 45</b> .....	<b>30</b>
Entrata in vigore .....	30



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

## "CAPO I°"

### "NORME GENERALI"

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II^ del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

#### Art. 2

##### Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 3

##### Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "**classe IV**".

#### Art. 4



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

## Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3 del decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in **tre** categorie, individuate sulla base della delimitazione dei centri abitati effettuata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 571 del 30.06.1993 ai sensi del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e regolamento approvato con D.P.R. 495/1992:

- 1.a categoria: centri abitati di Impruneta e di Tavarnuzze;
- 2.a categoria: centri abitati non elencati al punto precedente;
- 3.a categoria: aree esterne ai centri abitati;

come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento, del quale forma parte integrante (Allegato A).

Ai fini dell'applicazione del tributo, nei "centri abitati" sono compresi entrambi i lati delle strade e l'intero perimetro delle piazze che ne costituiscono il limite.

2. La classificazione del territorio ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto è quella stabilita dalla legge, come segue:

Distributori di carburante

- a) centro abitato: centri abitati di Impruneta e di Tavarnuzze, delimitati secondo i criteri precisati nel precedente comma 1;
- b) zona limitrofa: aree esterne ai centri sopra descritti poste ad una distanza stradale inferiore a 3 Km dalle rispettive perimetrazioni;
- c) sobborghi e zone periferiche: centri abitati perimetrati da deliberazione della giunta comunale n. 571/1993 ad eccezione di quelli di Impruneta e di Tavarnuzze;
- d) frazioni: tutte le altre aree non comprese nelle precedenti classificazioni.

Distributori di tabacchi

- a) centro abitato: centri abitati di Impruneta e di Tavarnuzze, delimitati come al precedente comma 1;
- b) zone limitrofe: aree direttamente accessibili da strade statali e provinciali per i tratti non inclusi nella classificazione di cui al punto precedente;
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche: tutte le aree non comprese nelle precedenti categorie [punti a) e b)].

## Art. 5

### Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## Art. 6

### Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### Art. 7

#### Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del decreto, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'elenco di classificazione allegato al presente regolamento (Allegato "A").
4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
5. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### Art. 8

#### Tariffe: criteri

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 del decreto).  
In caso di omessa o ritardata adozione degli atti si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente se rientrano nei limiti previsti dalla legge, ovvero si applica l'adeguamento automatico delle stesse tariffe alla misura minima fissata dalla legge (art. 40 comma 4).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

### Art. 9

#### Misura dello spazio occupato



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del decreto, effettuate nell'ambito della stessa categoria del territorio ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli oggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.

5. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.

6. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

## Art. 10

### Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo del personale alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato in concessione ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 507/93.

## Art. 11

### Funzionario responsabile

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa due funzionari responsabili - uno per la gestione delle occupazioni permanenti e uno per la gestione delle occupazioni temporanee - ai quali sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; i predetti funzionari sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo dei funzionari responsabili entro 60 giorni dalla loro nomina.



**COMUNE DI IMPRUNETA**

Provincia di Firenze

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

## "CAPO II°"

### "DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE"

#### Art. 12

##### Disciplina delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### Art. 13

##### Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dai competenti uffici.
2. Ogni domanda deve contenere:
  - le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
  - l'ubicazione precisa del suolo o spazio che si desidera occupare;
  - le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso;
  - la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Il richiedente dovrà produrre tutti i documenti, atti, chiarimenti e Quant'altro l'Amministrazione Comunale ritenga necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione ad eccezione dei mestieri dello spettacolo viaggiante.

#### Art. 14



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

## Istruttoria della domanda e concessione

1. L'autorità comunale rilascia, tramite l'ufficio competente, sentito il parere del Servizio Polizia Municipale, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e, quando si renda necessario, dell'autorità sanitaria, il permesso di occupazione nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Della concessione l'ufficio competente dà tempestiva comunicazione:
  - al Servizio Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali;
  - all'Ufficio Tributi, nel caso si tratti di occupazione a carattere permanente.
3. La concessione della licenza edilizia deve contenere come condizione il rilascio del permesso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.
4. Nel caso di passi carrai, al momento del rilascio del permesso di occupazione, l'Ufficio competente rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carraio, previo rimborso del costo del cartello stesso.
5. Tale cartello avrà le dimensioni, la scrittura e la colorazione previste dal vigente Codice della Strada e sarà rilasciato dal Comune previo rimborso del costo.
6. Analogo cartello di divieto di sosta è rilasciato - previo rimborso del costo del cartello stesso - ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
7. Il cartello di sosta vietata sopra indicato è l'unico sistema per individuare il passo carraio o la concessione di cui ai commi precedenti.

## Art. 15

### Concessione

1. Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
  - l'ubicazione dello spazio concesso;
  - la durata dell'occupazione;
  - la misura dello spazio concesso;
  - le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 del decreto).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e di non porre sulla sede stradale targhe, segni o altro per delimitare l'accesso.
4. La competente autorità dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

7. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

8. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc.) e che a richiesta dovrà esibire.

9. Qualora richiesto dal titolo di occupazione l'Amministrazione comunale potrà prevedere apposito disciplinare ai sensi e termini di legge.

10. Il richiedente deve rimborsare l'importo del bollo usato per il rilascio della concessione.

## Art. 16

### Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o sub-concessione.

Può essere consentito il cambiamento di intestazione della concessione previa domanda degli interessati e rilascio di concessione al nuovo intestatario nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo:

- decesso del concessionario (su richiesta degli aventi diritto);
- variazione del rappresentante condominiale;
- cessione del fabbricato;
- cessione di attività.

A tal fine, chiunque subentri ad altri nell'uso di una concessione deve, entro 15 giorni, farne denuncia all'ufficio competente; scaduto detto termine sarà considerato come occupante abusivo e soggetto a quanto previsto dal vigente regolamento e dalla legge per tali circostanze; in caso di subentro per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora sia stata già pagata dal precedente concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti e le leggi vigenti in materia.

4. Il concessionario non può collocare nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; qualora non vi provveda i lavori saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

### Art. 17

#### Rinnovo della concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione di occupazione, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
4. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, con una maggiorazione del 20% (art. 42 comma 2 del decreto).

### Art. 18

#### Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
    - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
    - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
    - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
    - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
    - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla legge 28.03.91 n. 112.
  2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
  3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.
- Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni.



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

### Art. 19

#### Revoca della concessione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, preceduta da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con esclusione dei casi previsti dal comma 8 del presente articolo.

7. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

8. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi comporta l'obbligo per il concessionario di ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

### Art. 20

#### Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

### Art. 21



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

## Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Municipale, via fax o con telegramma.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

### Art. 22

#### Rimozione dei materiali

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione nonché la pulizia dell'area.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese oltre alle eventuali spese di custodia.

### Art. 23

#### Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

## "CAPO III<sup>o</sup>"

### "DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA"

#### Art. 24

##### Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia deve contenere:

- gli elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dell'atto di concessione;
- la superficie concessa;
- la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivamente dovuto.

3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione; l'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione.

8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento

verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Art. 25

##### Maggiorazioni della tassa



COMUNE DI IMPRUNETA  
Provincia di Firenze

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:
  - a) relativamente alla misura:
    - 1) per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare - del 50%
  - b) relativamente alla durata:
    - 1) per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni - del 30%
    - 2) per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni - del 50%
    - 3) di durata oltre.....180 giorni - del 100%

## Art. 26

### Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

#### ***1. Riduzioni della superficie***

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 4 dell'art. 29 del presente regolamento.

#### ***. Riduzioni della tariffa***

- 1) ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera c), del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 7 e 8, del decreto, per gli accessi carrabili o pedonali, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 29 del presente regolamento (passi a raso), la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

5) ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui al comma 7 dell'art. 29 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili e non utilizzati), la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

## Art. 27

### Riduzione tassa occupazioni temporanee

#### 1. Riduzioni della *superficie*

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

#### 2. Riduzioni relative alla *durata della occupazione*

1) ai sensi dell'art. 45, comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. anche non consecutivi nell'anno la tariffa è ridotta del

50% per l'intero periodo.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%, con le modalità di cui all'art. 28 del presente regolamento.

#### 3. Riduzioni della *tariffa*

1) ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

3) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori su aree pubbliche di cui alla legge 112/1991 e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

4) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:

- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

- del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del decreto.

5) ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%.

6) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni


**COMUNE DI IMPRUNETA**

Provincia di Firenze

realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

7) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

**Art. 28**
**Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per mq. di cui all'allegato "B" che forma parte integrante del presente provvedimento.

Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione con i seguenti criteri:

- Occupazioni realizzate da **venditori su aree pubbliche, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, esercizi commerciali, pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili).**

	Cat. 1 <sup>^</sup>	Cat. 2 <sup>^</sup>	Cat. 3 <sup>^</sup>
a) fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 14,00			
Tariffa per complessive 7 ore (./mq.)	2,07	1,65	1,24
Tariffa oraria (./mq.)	0,29	0,24	0,18

b) fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 20,00			
Tariffa per complessive 6 ore (./mq.)	0,52	0,42	0,31
Tariffa oraria (./mq.)	0,08	0,07	0,05

c) fascia oraria dalle ore 20,00 in poi			
Tariffa complessivamente applicabile	0,52	0,41	0,31
Tariffa oraria (./mq.)	0,05	0,04	0,03

- Occupazioni realizzate con **autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune.**

	Cat. 1 <sup>^</sup>	Cat. 2 <sup>^</sup>	Cat. 3 <sup>^</sup>
a) fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 19,30			
Tariffa per complessive 11 ore e mezzo (./mq.)	0,77	0,62	0,46
Tariffa oraria (./mq.)	0,07	0,05	0,04
b) fascia oraria dalle ore 19,30 in poi			
Tariffa complessivamente applicabile	2,32	1,86	1,39
Tariffa oraria (./mq.)	0,19	0,15	0,11

- Altri tipi di occupazioni



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

Per occupazioni diverse dai casi sopra indicati si applica la tariffa oraria prevista nell'allegato "B" per la specifica tipologia di occupazione.

3. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:

- occupazioni di durata fino a 14 gg.: tariffa intera;
- occupazioni di durata oltre 14 gg.: il 50% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo).

5. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%.

Detta agevolazione, che si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, opera esclusivamente per il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;
- il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.

Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio della autorizzazione.

Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Per le aree dei mercati settimanali la tassa relativa all'area concessa ad ogni singolo venditore ambulante, dovrà essere assolta anticipatamente all'inizio di ogni semestre, con scadenza 10 gennaio e 10 luglio.

Per le altre occupazioni il pagamento anticipato dovrà essere eseguito in unica soluzione.

## Art. 29

### Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del decreto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale da' accesso, per la profondità del marciapiede o di altro manufatto.

3. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dall'apertura sul filo dell'area di circolazione moltiplicata per la profondità del marciapiede o di altro manufatto.

4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (cosiddetti passi "a raso").

6. I proprietari degli accessi di cui al comma precedente possono presentare domanda di concessione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Nella domanda deve essere quantificata la superficie per la quale si richiede il divieto di sosta, che non può comunque estendersi oltre dieci metri quadrati.

L'ufficio competente determina, anche in maniera difforme dalla richiesta, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie dell'area antistante gli accessi medesimi sulla quale è vietata la sosta indiscriminata, rilasciando apposito cartello segnaletico.

La domanda, per esigenze di viabilità o altri comprovati motivi, può anche non essere accolta.

Sull'area in questione non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50 per cento.

7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria

è ridotta al 10 per cento.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

## Art. 30

### Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## Art. 31

### Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi e noleggio con e senza conducente e veicoli a trazione animale) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio della attività, la tassazione è operata in capo



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

3. Qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni operate, ciascuna autonomamente.

4 Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa è ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

## Art. 32

### Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento

al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono tassati con i criteri ordinari previsti dall'art. 44 del decreto per le occupazioni permanenti.

## Art. 33

### Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## Art. 34



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

## **Occupazioni sottosuolo e soprassuolo**

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con la tariffa di cui all'allegato B) del presente regolamento.

2. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinata forfettariamente commisurandola al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di cui all'allegato B) del presente regolamento. In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa annua, dovuta al Comune sia da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi che da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, non può essere inferiore a • 516,46.

La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.

3. Per le occupazioni, di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con la tariffa di cui all'allegato B) del presente regolamento.

### **Art. 35**

#### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo (una tantum) per le spese di costruzione che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

### **Art. 36**

#### **Versamento o rimborso di somme di modesto ammontare e arrotondamenti.**

1. Se l'ammontare complessivo della tassa dovuta non supera Euro 2,07 non si dà seguito a versamento o a rimborso.

2. Il versamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 37**



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

## Accertamenti

1. Il Comune provvede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, nel quale sono indicati la tassa, le sopratasse e gli interessi assegnando sessanta giorni per il pagamento.

2. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.

Qualora la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

## Art. 38

### Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap o comunque da questi utilizzati. L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti (art. 23 del presente regolamento)

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

delle prescrizioni di cui al vigente codice della strada e regolamento comunale edilizio.

## Art. 39

### Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

2. Al fine della applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93, per "occupazioni effettuate dal Comune" si intendono non soltanto quelle gestite direttamente dal Comune, ma anche quelle gestite da associazioni locali per conto del Comune sulla base di specifica convenzione ovvero con il patrocinio del medesimo.

## Art. 40

### Sanzioni e misura degli interessi

1. Sanzioni:

A: Per l'omessa o tardiva denuncia si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

B: Per l'infedele denuncia si applica una sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta;

- Le sanzioni indicate nei punti A e B sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'accertamento con pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

2. Fino al 31.12.2006, sulle somme dovute a titolo d'imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano, gli interessi nella misura del 5% annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Dal 01.01.2007 sulle somme dovute a titolo d'imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano gli interessi nella misura di due punti e mezzo percentuali al di sopra del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, trova applicazione la normativa contenuta al D.Lgs. 471/97, al D.Lgs. 472/97 al D.Lgs. 473/97 in materia di sanzioni amministrative per quanto compatibile.

5. Pene pecuniarie:

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia.

6. Il relativo procedimento fa capo al servizio di Polizia Municipale.



## COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

7. La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

### Art. 41

#### Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme a rimborso sono dovuti gli interessi nella misura indicata all'art. 40 del presente regolamento.

### Art. 42

#### Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

### Art. 43

#### Compensazione

1. Il contribuente che vanti un credito nei confronti del Comune per somme dovute a titolo di rimborso per TOSAP può presentare istanza di compensazione di tali somme con quanto da lui dovuto al Comune per altri tributi comunali.

2. Il competente ufficio, previa verifica della sussistenza del credito vantato dal contribuente, concede la compensazione entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ed adotta gli atti conseguenti.

3. La compensazione può essere applicata automaticamente dal contribuente, senza preventiva istanza al competente ufficio, per somme a credito non superiori a € 50 sempre che le somme a debito non siano iscritte in cartelle esattoriali. In tal caso si applica la procedura di cui ai precedenti commi. Il contribuente dà successiva comunicazione scritta dell'applicazione della compensazione al Comune che svolge i dovuti controlli.



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

## **Art. 44**

### **Norma transitoria**

1. Le norme di cui agli artt. 36, 37, 40 commi 2 e 3, 41, 42 e 43 si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 45**

### **Entrata in Vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività ai sensi dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000 e le pubblicazioni di rito.